CAMERA DEI DEPUTATI N. **2399**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHIANO DI VISCONTI

Istituzione della fondazione « La Colombaia » per la tutela e la valorizzazione del complesso architettonico e paesaggistico in Forio D'Ischia, già dimora di Luchino Visconti

Presentata il 13 maggio 2025

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, ormai largamente condivisa, di restituire alla collettività e alla cultura nazionale un luogo altamente simbolico e identitario, la villa « La Colombaia » situata a Forio D'Ischia, un bene di inestimabile valore paesaggistico, architettonico e artistico, che fu residenza di uno dei più grandi maestri del cinema italiano e internazionale: Luchino Visconti. Il complesso, immerso nella macchia mediterranea e proteso verso il mare, non è solo un monumento di memoria privata, ma un bene culturale d'interesse pubblico, sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che merita una progettualità istituzionale capace di coniugare le esigenze di tutela, fruizione, innovazione culturale e sostenibilità.

Si intende quindi dare piena attuazione all'articolo 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione e di promuovere lo sviluppo della cultura. La Colombaia, per la sua storia, il suo simbolismo e le sue potenzialità ancora inespresse, rappresenta un'occasione unica per trasformare un luogo della memoria in una piattaforma culturale viva, inclusiva e proiettata nel futuro.

L'obiettivo precipuo della presente proposta di legge, che si compone di dieci articoli, è l'istituzione di una fondazione di diritto privato a partecipazione pubblica, denominata « La Colombaia », che assuma la titolarità della gestione, della valorizzazione e della promozione culturale dell'omonimo sito. Si tratta di uno strumento giuridico ormai ampiamente consolidato nella prassi amministrativa, che consente di coniugare il rigore della gestione pub-

blica con l'efficienza e la capacità progettuale dei soggetti privati, nel rispetto delle finalità di interesse generale. La fondazione, oltre a custodire il bene, si propone di diventare un centro culturale e formativo di eccellenza, orientato alla promozione delle arti visive, della ricerca cinematografica, del teatro, della musica e della letteratura, in dialogo con il territorio e con i circuiti nazionali e internazionali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce la fondazione « La Colombaia », definendone la natura giuridica, la sede e la durata. Essa è qualificata come ente di diritto privato a partecipazione pubblica, con personalità giuridica e finalità non lucrative. La scelta della natura privatistica, pur in presenza di soci pubblici, risponde all'esigenza di garantire la snellezza organizzativa, la capacità di autofinanziamento e l'attrazione delle risorse, nel quadro di un regime comunque sottoposto alla vigilanza istituzionale. La sede legale è fissata nel comune di Forio, dove è situato il bene oggetto dell'intervento. L'articolo 2 individua le finalità della fondazione, che concernono la tutela, la conservazione, la gestione e la valorizzazione dell'intero complesso monumentale, ivi compresi il parco, le pertinenze, gli arredi storici e gli spazi espositivi. A esse si aggiungono la promozione culturale, la formazione, la ricerca e la cooperazione con enti e istituzioni, con l'obiettivo di creare un laboratorio permanente di produzione culturale e artistica ispirato alla figura e all'opera di Luchino Visconti. In questo senso, la fondazione non costituisce un mero contenitore di eventi, ma un attore culturale attivo, capace di generare contenuti, stimolare l'interdisciplinarità e promuovere la creatività giovanile. L'articolo 3 definisce la composizione originaria dei soci fondatori, che comprendono il Ministero della cultura, la regione Campania, la città metropolitana di Napoli e il comune di Forio, in quanto enti territoriali competenti e interessati. Si prevede inoltre la possibilità di adesione alla fondazione da parte di altri soggetti pubblici e privati, i quali possono assumere il ruolo di soci sostenitori o partecipanti. Tale apertura riflette la volontà di rendere la fondazione una realtà plurale e inclusiva, capace di aggregare competenze, risorse e visioni. L'articolo 4 disciplina gli organi della fondazione, che si articola in una gestione multilivello ispirata a princìpi di legalità, trasparenza, imparzialità e competenza tecnica. Sono previsti un presidente, un consiglio di amministrazione, un consiglio di indirizzo strategico, un direttore generale e un collegio dei revisori dei conti. È altresì contemplata la possibilità di istituire un comitato scientifico e una consulta territoriale, quali organismi di raccordo con il mondo della ricerca e con le realtà locali. La disciplina di dettaglio è rimessa allo statuto della fondazione, da approvare in sede di assemblea costitutiva, secondo criteri di partecipazione e pubblicità. L'articolo 5 dispone in tema di risorse e sostenibilità economico-finanziaria della fondazione. Il patrimonio iniziale è costituito dai conferimenti dei soci fondatori, ma la fondazione può essere destinataria di contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, proventi da attività culturali e commerciali accessorie. L'autonomia patrimoniale e gestionale è garantita da una contabilità separata, con obbligo di redazione e approvazione annuale del bilancio, sottoposto a revisione contabile. L'articolo 6 stabilisce che la fondazione beneficia del regime fiscale proprio degli enti del Terzo settore quale ente non commerciale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e può ricevere erogazioni liberali deducibili o detraibili. In tale modo si favorisce il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e filantropico, anche attraverso strumenti di raccolta fondi, finanziamento collettivo e partenariati speciali. L'articolo 7 concerne il personale della fondazione, la quale si può dotare di personale proprio, selezionato secondo procedure ad evidenza pubblica, e si può avvalere di personale comandato da enti pubblici, mediante convenzioni. Si prevede la promozione di programmi di formazione e inserimento lavorativo per i giovani, con particolare attenzione a tirocini, borse di studio e progetti di mobilità nell'ambito dell'Unione europea, in una prospettiva di crescita pro-

fessionale e inclusione sociale. L'articolo 8 sottopone la fondazione alla vigilanza del Ministero della cultura, che verifica il rispetto delle finalità statutarie e della coerenza programmatica dell'attività della fondazione medesima. La vigilanza è esercitata anche in ordine alla corretta gestione contabile, all'utilizzo delle risorse pubbliche e alla trasparenza degli atti. L'articolo 9 reca disposizioni transitorie e finali, stabilendo i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto e la nomina degli organi della fondazione, prevedendo a tale fine che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge i soci fondatori provvedano alla convocazione dell'assemblea costitutiva. È inoltre prevista una clausola di garanzia che consente, in caso di inerzia, la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Ministro della cultura. L'articolo 10 infine reca la clausola di invarianza finanziaria. L'operatività della fondazione è garantita nei limiti delle risorse disponibili, pubbliche o di provenienza privata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della fondazione « La Colombaia »)

1. È istituita la fondazione « La Colombaia », di seguito denominata « fondazione », con sede nel comune di Forio, in provincia di Napoli, quale ente di diritto privato a partecipazione pubblica, senza scopo di lucro e con personalità giuridica, ai sensi del codice civile e della legislazione vigente.

2. La fondazione ha durata illimitata e opera nel rispetto dei princìpi costituzionali in materia di sussidiarietà, valorizzazione dei beni culturali e promozione della cultura.

Art. 2.

(Finalità istituzionali)

1. La fondazione ha per scopo la tutela, la conservazione, la gestione, la valorizzazione e la promozione culturale e turistica del complesso immobiliare denominato « La Colombaia », situato nel comune di Forio, già dimora del regista Luchino Visconti, comprensivo dell'edificio storico, del parco, delle pertinenze e degli arredi vincolati, nonché la promozione delle attività culturali e formative ispirate alla figura e all'opera di Luchino Visconti.

2. In particolare, la fondazione promuove:

a) il restauro e la manutenzione del complesso immobiliare e del parco;

b) la realizzazione di un centro di documentazione e studio sul cinema e sulle arti visive;

c) l'organizzazione di mostre, festival, rassegne, seminari, premi e attività didattiche;

d) la cooperazione con enti pubblici, università, accademie, fondazioni e soggetti privati;

e) la formazione di giovani artisti, tecnici e studiosi, mediante residenze, borse di studio e *stage*.

Art. 3.

(Soci fondatori e partecipazione)

1. Sono soci fondatori:

a) il Ministero della cultura;

b) la regione Campania;

c) il comune di Forio;

d) la città metropolitana di Napoli.

2. Possono aderire alla fondazione, in qualità di soci sostenitori o partecipanti, altri enti pubblici, soggetti privati, fondazioni di diritto privato, associazioni, università, istituzioni culturali, previa delibera del consiglio di indirizzo.

Art. 4.

(Organi della fondazione)

1. Sono organi della fondazione:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo;

d) il direttore generale;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il comitato scientifico;

g) la consulta territoriale.

2. Lo statuto, approvato dai soci fondatori, disciplina la composizione, le modalità di nomina, la durata, i poteri e il funzionamento degli organi, nel rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza e imparzialità.

Art. 5.

(Patrimonio e risorse finanziarie)

1. Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai conferimenti dei soci fondatori.

2. Le entrate della fondazione derivano da:

a) contributi statali, regionali, comunali e dell'Unione europea;

b) proventi da attività istituzionali e commerciali connesse;

c) liberalità, lasciti e donazioni;

d) sponsorizzazioni, concessioni, *royalties* e raccolta fondi;

e) eventuali entrate derivanti dalla gestione immobiliare.

3. La fondazione è tenuta alla redazione di bilanci annuali sottoposti a revisione e pubblicazione.

Art. 6.

(Regime fiscale e agevolazioni)

1. Alla fondazione, in quanto ente non commerciale avente finalità di pubblica utilità, si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le erogazioni liberali in favore della fondazione sono deducibili o detraibili secondo la legislazione vigente.

Art. 7.

(Personale)

1. La fondazione si avvale di personale proprio o comandato, nel rispetto delle disposizioni in materia di selezione pubblica, trasparenza e valorizzazione delle competenze. È garantito l'accesso di giovani neolaureati a tirocini e *stage*, al programma Erasmus+ e ad altri programmi di alta formazione.

Art. 8.

(Vigilanza)

1. La fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, che ne verifica la coerenza statutaria, il bilancio e il perseguimento delle finalità pubbliche.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soci fondatori convocano l'assemblea costitutiva per l'approvazione dello statuto e la nomina degli organi di cui all'articolo 4. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministro della cultura, con proprio decreto, può nominare un commissario *ad acta* per la convocazione dell'assemblea costitutiva.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività della fondazione si svolgono nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle provenienti da soggetti privati e da fondi dell'Unione europea.



19PDL0143110